Documento 31/01/2011 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 31/01/2011

Riferimento PROT. CNI N. 425

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – ARCHITETTI E PROGETTAZIONE IMPIANTI – INGEGNERI E INTERVENTI SU EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO-ARCHITETTONICO

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulle competenze degli Architetti in materia di progettazione di impianti tecnici per opere edili, siano essi elettrici, idrosanitari, termici, ecc., nonché sulle competenze degli Ingegneri in tema di interventi sugli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico.

Sulle questioni è possibile osservare quanto segue.

Per quanto concerne le competenze degli Ingegneri sugli edifici vincolati si rinvia alla lettura del recente parere CNI 3/9/2010 allegato, contenente una dettagliata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

In sostanza la regola è che sulle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e sugli edifici vincolati vi è la competenza generale dell'architetto, mentre per la parte tecnica dell'intervento è legittimato anche l'Ingegnere.

Dagli scarni elementi trasmessi non è dato comprendere se l'edificio oggetto dei lavori presenta carattere storico-artistico, per cui – se ritenuto opportuno – si suggerisce di richiedere alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto le motivazioni alla base del diniego formulato.

Per quanto riguarda le competenze degli Architetti in materia di impianti, in via generale, si allegano i precedenti pareri CNI 14/04/2003 e 29/05/2006.

L’importante determinazione 21 dicembre 2000 n.57 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha espressamente affermato “l’esclusiva competenza degli Ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati” (in allegato e sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Con ciò escludendo, nei limiti suddetti, la competenza degli Architetti in tema di impianti tecnologici e relative verifiche (ivi).

Per l’incompetenza professionale degli Architetti sulle opere idrauliche e sugli impianti di pubblica illuminazione si rinvia al precedente parere CNI 21/12/2001 e alle sentenze del giudice amministrativo ivi richiamate (in allegato).

Ne deriva – come affermato anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – che in materia di impianti non vi è competenza degli architetti, salvo che si tratti di opere strettamente connesse con i singoli fabbricati di edilizia civile.

La competenza in tema di impianti, per gli architetti, deve quindi intendersi strettamente limitata agli impianti a corredo delle "opere di edilizia civile", cioè alla individuazione di tracciati di reti e tubazioni e alla localizzazione di apparecchi tecnici a servizio dell'edificio civile, che non comportino la scienza e la conoscenza derivanti dalle “applicazioni della fisica".

L’impianto fotovoltaico, ad esempio, non può considerarsi quale “opera di edilizia civile”, anche se installato sul tetto o nelle pertinenze di un edificio civile. Va invece annoverato tra le costruzioni connesse “in generale alle applicazioni della fisica” di cui all’art.51 RD 23 ottobre 1925 n.2537 e, come tale, di esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri, ai sensi della predetta disposizione.

Alla luce di ciò la nota dell’Ordine degli Architetti della provincia di Siena – pur se forse eccessivamente stringata – non contiene affermazioni suscettibili di censura.

Le sentenze ivi citate (salvo quanto si dirà subito) si limitano a riaffermare quanto qui sostenuto, ovvero che la competenza degli architetti in materia di impianti è limitata alle opere connesse con i singoli fabbricati (“trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile”, afferma, ad es., la Corte di Appello di Milano, prima sezione, n.2154/2000, citata dagli Architetti).

Anche il citato parere del Ministero della Giustizia, datato 17/11/1999, afferma testualmente : “Per quanto riguarda gli architetti, l'art. 52 attribuisce a tali professionisti solo competenze in materia di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Pertanto, può ritenersi che, limitatamente agli impianti degli edifici civili, gli architetti mantengano le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate”, con ciò riconfermando la parziale competenza degli stessi, esclusivamente per gli impianti funzionali agli edifici civili.

Solo la citazione – come elemento a favore - della sentenza del Consiglio di Stato n. 1876 del 1997 non è pertinente (come riportato nell’anzidetto parere CNI 29/05/2006), perché in essa il giudice si limita ad annullare un decreto del Ministero dell’Industria, cosa ben diversa dall’affermazione positiva della competenza degli architetti in materia.

E’ invece pertinente ed esplicita la sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 1998 n. 416 che, nell’escludere le opere idrauliche dalla competenza dell’architetto, compie una approfondita analisi del concetto di “opere di edilizia civile” di cui all’articolo 52 RD 23 ottobre 1025 n.2537, restringendo le possibilità di intervento degli Architetti (la sentenza, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale, viene qui per comodità trasmessa in allegato).

Ne risulta confermato che la giurisprudenza è ferma nel disconoscere la competenza degli Architetti in tema di impianti tecnologici, elettrici e idraulici, che non siano a diretto servizio di un singolo fabbricato.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI:

1)Parere CNI 3/09/2010;

2)Parere CNI 14/04/2003;

3)Parere CNI 29/05/2006;

4)Determinazione n.57/2000 Autorità Vigilanza LL PP;

5)Parere CNI 21/12/2001;

6)Consiglio di Stato n.416/1998.